



COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Città Metropolitana di Firenze
AREA 3

Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della L.R.T. 02.01.2019 n. 2, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 581/2019, della deliberazione della GM n. 32/2011 e n. 97 del 17.06.2019 della determina dirigenziale del Comune di Bagno a Ripoli n.672/19.

**NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA
FRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI E
IMPRUNETA**

IL DIRIGENTE

RENDE NOTO

che a partire dal **24/06/2019** e fino al **24/07/2019** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Bagno a Ripoli.
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
- 3) essere cittadino di Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando.
- 4) Non aver percepito altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.
- 5) essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, di un alloggio **adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente**, ed ubicato nel Comune di Bagno a Ripoli, di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal

Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

6) essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE, e con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati, **e comunque non superiore al valore Ise pari ad € 28.684,36:**

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € **13.338,26** per l'anno 2019. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € **13.338,26** per l'anno 2019 e l'importo di € **28.684,36**. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € **16.500,00** (parametro determinato dalla Regione Toscana per accesso a ERP).

7) essere in possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell'Allegato A della Delibera GR 581/19 e precisamente:

- a) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- b) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE;
- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità

giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario ;

- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;

-alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;

-alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

- d) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
- e) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere b) e d);
- f) idonea certificazione rilasciata da una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato Italiano attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine con firma del funzionario del consolato o del Consolo legalizzata da parte della Prefettura competente, oppure idonea certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel paese di origine rilasciata dalla competente autorità dello Stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato Italiano all'estero o apostillata dall'ufficio competente del paese straniero e tradotta in lingua Italiana da un interprete accreditato presso il Consolato Italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua Italiana può essere anche effettuata dal servizio asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale Italiano.

Mentre in caso di possesso di immobili o quote parte devono specificarne l'eventuale indisponibilità debitamente documentata.

Sono esclusi dal richiedere la certificazione i cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria e per motivi umanitari.

Il requisito della non titolarità di cui ai punti 7 a) e b) è esteso a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando e comunque entro la scadenza per la presentazione delle domande (24.07.2019).

Art. 2 – Nucleo familiare.

Ai fini del presente bando, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli

affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

Art. 3 – Determinazione della situazione reddituale e patrimoniale.

Per la determinazione della situazione reddituale e patrimoniale prevista dal presente bando, si fa riferimento alla Dichiarazione Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che documenta la situazione economica del nucleo.

Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio, si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e s.m.i.

Per gli studenti universitari la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile soltanto nei seguenti casi:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, in caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e da documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea);
- b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;

Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti .

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione dei punteggi mediante le dichiarazioni previste nel modulo di domanda.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione obbligatoria.

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della documentazione di cui appresso:

- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della documentazione attestante la registrazione annuale del contratto o opzione regime cedolare secca;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia di almeno una ricevuta di affitto pagato nell'anno corrente (le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere in regola con l'imposta di bollo).
- copia della eventuale separazione tra i coniugi.
- copia dei documenti attestanti l'eventuale procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 1 comma 7 lettera c) del presente bando;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale indisponibilità dell'immobile posseduto ai sensi dell'art. 1 comma 7 lettera c) del presente bando;
- copia dei documenti attestanti l'eventuale inagibilità dell'alloggio posseduto, rilasciata dal Comune o altra autorità, ai sensi dell'art. 1 comma 7 lettera c) del presente bando;
- i cittadini UE e quelli appartenenti ad altro Stato devono produrre una certificazione del loro Paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese e deve riguardare ogni singolo componente maggiorenne il nucleo familiare, come meglio specificato all'art. 1 c. 7 lett. a) e b).

Per i soggetti che dichiarano ISE zero o un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è obbligatoria la presentazione di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato e/o di chi presta l'aiuto economico e/o l'aiuto economico da parte del Servizio Sociale del Comune.

In caso di sostegno economico prestato da altre persone la certificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, corredata da documento di identità e documentazione attestante la capacità economica (es. Dichiarazione dei redditi, busta paga o altra certificazione idonea).

Il richiedente dovrà autocertificare di essere in possesso, alla data di scadenza del bando, della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'Attestazione ISEE, **indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato.**

Per i soggetti con menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3, deve essere allegato alla domanda copia del certificato della competente ASL.

Per i soggetti affetti da handicap grave ai sensi della L. 104/92 dovrà essere prodotta copia della relativa certificazione della ASL.

Art. 6 – Punteggi di selezione delle domande.

I partecipanti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate fasce A e B in base alla relativa percentuale di incidenza canone/ISE :

FASCIA A

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € 13.338,26 per l'anno 2019. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

FASCIA B

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS € 13.338,26 per l'anno 2019 e l'importo di € 28.684,36. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00, ed al **punteggio risultante dagli ulteriori criteri di priorità sociale di seguito specificati:**

1) Conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone.	Punti 1
2) Genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	Punti 3
3) Nucleo familiare composto da cinque persone ed oltre	Punti 2
4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi e/o di portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/92 : - con età inferiore a 65 anni - con età superiore a 65 anni	Punti 2 Punti 1
5) Conduttore che paghi un canone annuo, al netto degli oneri accessori, che incide sul valore ISE: dal 14% al 23,99% dal 24% al 49,99% pari o oltre il 50%	Punti 1 Punti 2 Punti 3

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.

Art. 7 – Formazione della graduatoria.

Graduatoria provvisoria e definitiva

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità e provvede all'attribuzione

dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

Il Dirigente, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, ordinata, all'interno di ciascuna fascia, in base al punteggio attribuito a ciascuna domanda e a parità di punteggio, secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone /ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e rimarrà affissa 30 giorni. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione scritta all'Ufficio Protocollo del Comune di Bagno a Ripoli, inderogabilmente **entro e non oltre il 30/09/2019** a pena di inammissibilità.

Contestualmente alla decisione sugli eventuali ricorsi, il Dirigente provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune, **la graduatoria definitiva che verrà pubblicata entro e non oltre il 31/10/2019, salvo diversa indicazione della Regione Toscana.**

Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, prioritariamente alla FASCIA A ed in subordine alla FASCIA B, ed in percentuali diverse dal 100% del contributo spettante.

L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore al 10 % del canone annuo, il cui valore massimo considerabile non potrà essere superiore ad euro 6.000,00 annui in fascia A ed euro 3.500,00 annui in fascia B; in ogni caso il contributo annuo non potrà essere inferiore a euro 200,00.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto, restando l'effettiva liquidazione subordinata alle risorse trasferite da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Bagno a Ripoli si riserva di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio.

Art. 9 – Validità della graduatoria.

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2019**.

Art. 10 – Entità e durata del contributo.

1. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori e comunque fino ad un massimo accoglibile di euro 6.000,00 annui per la fascia A e di euro 3.500,00 annui per la fascia B.

2. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti

nell'alloggio, salvo diversa indicazione sul contratto stesso.

3. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo con i limiti indicati nel comma 1 al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e s.m.i.

a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

4. Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

5. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

6. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

7. Il contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.

8. L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie.

9. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio

10. Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

11. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2019 o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti, utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e eventualmente messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, **ENTRO E NON OLTRE LA DATA DEL 31 GENNAIO 2020**, pena la

decadenza dal beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione immobile, firma leggibile, inoltre dovranno essere in regola con l'imposta di bollo.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04, in tal caso le modalità verranno stabilite con atto della Giunta Municipale.

Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, inderogabilmente entro il **24 LUGLIO 2019**.

Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato, indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al bando, ed essere presentate presso l'URP (**Ufficio Relazioni con il Pubblico**) del Comune P.za della Vittoria n° 1, spedite tramite raccomandata postale a/r o tramite pec, entro il termine di cui al precedente art. 12; nel caso di trasmissione tramite servizio postale alla domanda dovrà essere allegata copia non autenticata del documento di identità **FA FEDE IL TIMBRO POSTALE**.

Con il modulo di domanda, il richiedente riceve l'informativa al trattamento dei dati personali e autorizza l'utilizzo dei dati stessi (GDPR - Regolamento UE 2016/679).

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e/o al Servizio Socio-Assistenziale telefonando ai seguenti n. telefonici 055/63.90.352-353.

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, dal quale è possibile scaricare anche la relativa modulistica, al seguente indirizzo:

www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it

Art. 14 – Controlli e sanzioni.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La graduatoria degli aventi diritto (FASCIA A e B) è inviata alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non

veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente, gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del codice penale.

Art. 15 – Norma finale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche e integrazioni, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al DPCM 159/2013 e s.m.i. E alla L.R.T. 96/96 e successive modifiche e integrazioni, alla L.R.T. 41/05, alla Deliberazione G.R.T. n. 228/2018 nonché le Deliberazioni GM 32/11 e n. 61/2018 e la determinazione dirigenziale n.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente della Gestione Associata Servizi Socio Educativi dei Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta.

**Il Dirigente
della Gestione Associata fra i
Comuni di Bagno a Ripoli e Impruneta
Dott. Neri Magli**

Bagno a Ripoli, lì 20/06/2019